

Separazioni e divorzi in comune

No alla previsione di un assegno di mantenimento

Tar Lazio – Sezione I ter, sentenza 7 luglio 2016 n. 7813

Il TAR Lazio, con la pronuncia in esame, ha dichiarato illegittima ed annullato la Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 del Ministero dell'Interno che aveva interpretato l'articolo 12 della legge 162 del 2014 nel senso di consentire accordi di separazione o di divorzio o modifica delle condizioni innanzi all'ufficiale dello Stato Civile, che includessero assegni periodici di mantenimento.

Giova considerare i presupposti di una tale pronuncia:

l'art. 12 legge 162 /2014 stabilisce che "3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale."

Infatti, con la circolare 19/2014 il Ministero dell'Interno aveva specificato che la previsione di cui all'art. 12 della legge 162 /14 era quella di escludere qualsiasi valutazione di natura economica o finanziaria nell'atto di competenza del Pubblico Ufficiale.

Pertanto qualsiasi accordo contenente clausole dispositive sul piano patrimoniale non poteva essere accettato dall'ufficiale dello stato civile.

Successivamente però il Ministero, con la Circolare 6 del 24 aprile 2015, forniva una nuova interpretazione della locuzione patti di trasferimento patrimoniale facendo ritenere escluso il solo accordo inerente la corresponsione di un assegno una tantum e non la previsione dell'obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico (sia in caso di separazione che divorzio).

Su ricorso di due associazioni si è poi pronunciato il TAR Lazio, accogliendo il ricorso e dichiarando errata la posizione assunta dal Ministero circa l'interpretazione della norma.

La ratio della legge e dell'art. 12 ricomprende nel divieto ogni ipotesi di trasferimento patrimoniale, siano beni determinati o una somma di danaro. Esso può avvenire o una tantum o mensilmente o, comunque, periodicamente; tuttavia la modalità stabilita non vale ad individuare la natura dell'operazione che rimane sempre un trasferimento patrimoniale .

Collegamento ipertestuale :

<http://www.altalex.com/documents/news/2016/07/11/separazioni-e-divorzi-in-comune-impossibile-prevedere-assegno-mantenimento>